

ART. 1 - RICHIESTE DI UTENZA

Coloro che intendono ottenere la fornitura del gas, debbono rivolgere domanda alla società concessionaria, servendosi dell'apposito stampato, fornito dalla società stessa.

La società concessionaria si obbliga a fornire il gas alle condizioni previste nella convenzione con il Comune, tenuto conto delle disponibilità generali e della potenzialità locale dell'impianto.

La domanda, che implica l'accettazione senza riserve del presente regolamento, sarà accolta alle condizioni da esso previste quando: +

Esista già una tubazione della Concessionaria nella via in cui è sita la casa per cui si faccia richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione del gas e quando tale tubazione giunga alla casa stessa;

Il richiedente abbia ottenuto dal proprietario dello stabile l'autorizzazione necessaria per l'esecuzione dell'allacciamento e l'ammissione del gas, nei locali affittati;

Il richiedente abbia presentato, allorché non si tratti di subentro, la documentazione richiesta a norma della legge 28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;

Il richiedente abbia firmato, in segno di accettazione, il preventivo di spesa per contributo a fondo perduto, dovuto alla Società Concessionaria per l'esecuzione o modificazione della convenzione vigente fra la Società Concessionaria ed il Comune e riportati al successivo art. 9;

Il richiedente abbia versato alla cassa della concessionaria l'importo dell'anticipo sul consumo del gas a garanzia del pagamento di quanto da esso dovuto in ogni tempo alla stessa

La Concessionaria ha, infatti, il diritto di prescrivere un deposito infruttifero a garanzia (anticipo sul consumo del gas) pari al costo di cinque metri cubi di gas per ogni becco o fiamma di portata del contatore da installare.

Detto deposito dovrà in ogni caso corrispondere all'importo del consumo effettuato durante un bimestre invernale, con facoltà della Concessionaria di richiedere in ogni momento l'integrazione.

La somma depositata a garanzia del pagamento del consumo del gas verrà restituita all'utente, alla cessazione della fornitura purché la Società sia stata soddisfatta in ogni suo credito e contro la restituzione della ricevuta dell'anticipo fatto e senza alcun calcolo d'interessi.

In ogni caso l'allacciamento di una utenza alla rete di distribuzione del gas è subordinato alla possibilità da parte della Concessionaria di ottenere e conservare i necessari permessi da parte della competente Autorità o dei proprietari privati e di collocare la tubazione ed il contatore con relativi accessori in soddisfacenti condizioni di sicurezza.

ART. 2 - ALLACCIAMENTI - CONDUTTURE E CONTATORI

L'allacciamento comprende quel complesso di condutture (dette anche tubazioni), apparecchi e componenti vari, installati fra la presa sulla tubazione stradale ed il punto di consegna del gas all'utenza individuato nel contatore (apparato di misura del gas).

La costruzione e la posa in opera degli allacciamenti del gas e delle tubazioni, sia in area pubblica che privata, dal tubo stradale fino ai contatori compresi saranno fatte esclusivamente dalla Società Concessionaria, con personale proprio o tramite Imprese, esclusivamente da esse designate, nel rispetto delle leggi sulla repressione del fenomeno mafioso, con diritto di richiedere all'utente il concorso alla spesa, in base al preventivo di cui all'articolo precedente.

Gli allacciamenti con gli accessori ed i contatori, resteranno di proprietà esclusiva della Concessionaria, che potrà disporne e servirsene con l'obbligo però della regolare manutenzione previa concessione gratuita delle occorrenti servitù di posa e di accesso.

Le tubazioni del gas e gli accessori per l'allacciamento, sia all'esterno che all'interno delle abitazioni, non possono essere utilizzate per il collegamento di linee di terra di impianti radio, telefonici, televisivi, parafulmini, ecc..

Il percorso delle tubazioni di allacciamento e il posto del contatore vengono stabiliti, esclusivamente, dall'incaricato della Società, nel rispetto delle norme della buona tecnica; in particolare si terrà conto, per quanto applicabile, delle prescrizioni tecniche formulate al titolo I° - punto 4 - del provvedimento CIP n. 42/86.

Se per successive modifiche fatte alla disposizione dei locali o alla utilizzazione degli stessi, le tubazioni ed il contatore venissero a trovarsi in posizione irrazionale, l'utente dovrà provvedere a richiedere, a sue spese, gli spostamenti relativi in luogo adeguato.

La Società, in difetto, è esonerata da ogni responsabilità e potrà provvedere alla rimozione dell'impianto privando del gas l'utente.

L'utente dovrà provvedere alla predisposizione di apposito armadietto metallico e/o in muratura (o formazione della nicchia nella muratura con sportello) atto al ricovero del contatore e dell'eventuale riduttore di pressione, nonché alla sistemazione di manufatti e o pavimentazioni manomessi per la realizzazione dell'allacciamento in proprietà privata.

Il contatore sarà fornito dalla Società Concessionaria; per portate superiori a 40 becchi, pari a 6,0 m³ /h, sarà consentito all'utente l'acquisto diretto del contatore, purché esso provenga da fabbriche accreditate e sia del sistema adottato dalla Società Concessionaria e presentato con la bolletta di verifica di un Ufficio Metrico.

Sarà in facoltà della Concessionaria installare, a propria cura e spese eventuali impianti per la tele lettura dei contatori, di tipo approvato dai competenti organi di controllo.

La portata dell'allacciamento e del contatore deve essere proporzionata al massimo consumo degli apparecchi utilizzatori installati o di prevedibile installazione.

L'utente è tenuto a dare preventivamente alla Società le suddette indicazioni in modo che questa possa stabilire il calibro delle tubazioni di allacciamento e la portata del contatore.

Se l'utente desidera successivamente aggiungere altri apparecchi, oltre a quelli previsti, deve darne avviso alla Società affinché questa possa stabilire se l'impianto è in grado di sopportare il maggiore consumo.

In caso contrario, le necessarie modifiche dell'impianto saranno fatte a spesa degli utenti.

L'utente deve avere la massima cura dell'impianto di allacciamento e del contatore e non potrà mai distaccarli, spostarli, o comunque manometterli.

I contatori porteranno sigilli e contrassegni a cura della società.

La rottura dei sigilli farà incorrere l'utente nelle responsabilità di legge, in quanto ritenuto tentativo di furto di gas.

I contatori del gas che sono regolarmente verificati dal competente Ufficio Metrico, sono ritenuti esatti fino a prova contraria.

L'utente ha in ogni tempo diritto di far verificare l'esattezza del contatore.

Le spese relative saranno a carico della parte soccombente.

Se il contatore si arresta, è fatto obbligo agli utenti di darne avviso immediato alla Società e il consumo relativo al periodo di arresto sarà computato in base a quello corrispondente al periodo dell'anno precedente o, nel caso di nuovo utente, in base al più alto dei consumi dei mesi precedenti o alla media dei consumi fatti nello stesso periodo da utenti similari.

La Società mette in opera il contatore normalmente quando l'impianto interno è finito ed è pronto per essere messo in funzione e quando i locali siano occupati dal consumatore. Da tale data decorreranno i termini contrattuali di fornitura ed i corrispettivi previsti nella convenzione e/o nel presente regolamento.

ART. 3 - IMPIANTI INTERNI

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del contatore e fino agli apparecchi di utilizzazione sono interamente a carico del proprietario dello stabile, o per esso dell'utente, il quale per la costruzione dovrà servirsi di un installatore abilitato che vi provvederà in conformità alle norme di legge vigenti.

In particolare gli impianti interni dovranno rispondere alla normativa di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1083 ed al Decreto Ministeriale 7.6.1973 pubblicato su supplemento ordinario alla G.U. n. 203 del 7.8.1973 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Inoltre l'installatore dovrà presentare alla Concessionaria propria dichiarazione di collaudo e conformità dell'impianto interno; solo dopo avere ottenuto tale dichiarazione la Concessionaria darà inizio alla somministrazione del gas, sempreché l'impianto dell'utente non evidenzii difformità e/o difetti di esecuzione rispetto alle norme vigenti e senza che ciò comporti responsabilità per gli addetti della Concessionaria per eventuali difetti non riscontrati.

Gli impianti interni, resteranno di proprietà degli utenti che ne assumeranno immediatamente la responsabilità dell'uso.

L'utente dovrà osservare nella manutenzione dell'impianto interno, di cui sarà unico responsabile, tutte le norme prescritte dalle autorità competenti e tutte le disposizioni che la Concessionaria, d'accordo col Comune, riterrà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.

Resta pertanto estranea la Concessionaria da ogni e qualunque responsabilità per possibili danni a persone e a cose, derivanti da perdite di gas o altri difetti e irregolarità, modificazioni o manomissioni successive dell'impianto interno.

Resta a cura e spese degli utenti anche l'adempimento di nulla-osta dei Vigili del Fuoco, ove questi siano richiesti dalle norme di legge.

Sarà inoltre tassativamente vietato il collegamento di apparecchiature alle tubazioni di allacciamento prima del contatore, in quanto tale fatto costituirebbe ipotesi di reato e sarebbe perseguibile penalmente.

ART. 4 - ISPEZIONI

La Concessionaria, a mezzo dei suoi agenti, avrà in ogni tempo libero accesso ai locali dove si trovano il contatore e gli impianti di gas per esaminarli, verificarne il funzionamento eseguire eventuali lavori e rilevare le misurazioni relative al consumo effettuato.

Cessato l'uso del gas, la società concessionaria conserverà sempre il diritto di fare ispezionare l'impianto e il contatore e, in ogni caso, di toglierli d'opera.

La Concessionaria ha la facoltà di sospendere la concessione del gas nel caso che abbia modo di constatare che gli impianti interni, così come definiti al precedente articolo 3, presentino deficienze tecniche o di sicurezza.

Detta facoltà non costituisce obbligo per la Società di procedere a verifiche periodiche degli impianti stessi e non comporta responsabilità di sorta per eventuali anomalie non rilevate; visite di controllo ai predetti impianti interni, verranno eseguite gratuitamente dagli agenti della Concessionaria, a seguito di esplicita richiesta di intervento, presentata da parte degli utenti alla Concessionaria stessa.

L'utente usufruirà di tale servizio corrispondendo alla Società Concessionaria un compenso forfetario mensile di lire duecento.

ART. 5 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La Concessionaria, in caso di lavori o prove, potrà sospendere il servizio, dando il preavviso, limitando la sospensione al minimo possibile, senza che da parte dell'utente possano elevarsi richieste di danni.

In condizioni di particolare emergenza la Concessionaria, dietro preavviso, si riserva la facoltà di ridurre e o sospendere l'erogazione concessa per usi non esclusivamente domestici.

In ogni caso l'utente non potrà chiedere danni alla Concessionaria quando la sospensione o la limitazione del servizio (diversa qualità, quantità o deficienza di pressione di gas), siano dovute a esigenze operative, fatti imprevisti o cause di forza maggiore.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL GAS

Il prezzo del gas verrà determinato in conformità alle normative emanate dalla Autorità Energia Elettrica, Gas e Servizi Idrici tempo per tempo vigenti

Il rilievo del consumo del gas, fatto normalmente a intervalli di tempo che potranno variare da mensile a quadrimestrale, a giudizio della Concessionaria, sarà constatato dagli agenti della Società, mediante lettura delle indicazioni del contatore.

Tali indicazioni, che verranno rilevate dagli agenti stessi della Concessionaria, formano prova ineccepibile ed assoluta dell'avvenuto consumo, salvo comprovato errore materiale.

La Concessionaria potrà richiedere l'auto lettura dei consumi da parte dell'utente, come potrà avvalersi della facoltà di fattura d'acconto, con conseguente conguaglio dei consumi in occasione della prima lettura successiva.

La Società potrà sospendere l'erogazione quando la lettura del contatore non potesse essere effettuata, per fatto od assenza dell'utente, per un periodo superiore ad un anno.

Le fatture del gas, comunemente chiamate bollette, porteranno le indicazioni dell'intestazione dell'utente, del periodo cui si riferiscono le letture del contatore, il consumo espresso in unità e le eventuali quote per coefficienti di correzione per temperatura o pressione, l'importo della fornitura, l'eventuale imposta di consumo e o altre tasse, la quota fissa ed accessori (assistenza agli utenti), eventuali addebiti per altre cause, l'IVA ove dovuta ed il totale da pagare.

Qualsiasi imposta presente e futura, sia statale, regionale o comunale sulle forniture del gas destinato agli usi previsti nella convenzione con il Comune, rimarrà a carico dell'utente.

Il pagamento della bolletta sarà fatto dall'utente, entro la data di scadenza indicata sulla bolletta stessa, presso l'ufficio o la banca indicati dalla Concessionaria; le tasse postali (compresa quella di spedizione a domicilio della bolletta) e/o le commissioni bancarie di incasso saranno a carico dell'utente.

In caso di ritardato pagamento l'utente dovrà sottostare all'addebito dell'indennità di mora nella misura del 6% (sei per cento) dell'importo della bolletta, con un minimo di lire mille oltre agli interessi.

Trascorsi quindici giorni dalla data di scadenza senza che l'utente abbia provveduto al saldo della bolletta, la Concessionaria è autorizzata togliere l'uso del gas, sigillando il contatore e sia tagliando la presa; verificandosi detto caso, l'utente potrà riavere l'uso del gas soltanto dopo aver pagato l'importo totale del suo debito verso la Concessionaria, ivi comprese le maggiori spese di incasso e le spese per la chiusura e riattivazione della presa, in base all'effettivo lavoro e materiale impiegato.

Inoltre la Società potrà richiedere un deposito cauzionale maggiorato in relazione all'ammontare del debito che aveva l'utente.

Per gli Enti Pubblici ed assimilati, i termini di scadenza della bolletta vengono prorogati di 60 (sessanta) giorni onde l'indennità di mora verrà applicata per pagamenti effettuati dopo tale scadenza.

In tal caso sugli importi che venissero pagati oltre i centoventi giorni dalla scadenza, la Concessionaria si riserva di applicare anche gli interessi moratori ai sensi dell'art. 35 del capitolato generale di appalto delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con DPR 16.07.1962 n. 1063.

Ciascuna bolletta in possesso dell'utente, debitamente quietanzata dall'ufficio esattore, fa fede dell'eseguito pagamento per il solo periodo al quale si riferisce, salvo ogni diritto per conguagli, errori o somme che fossero dovute per forniture precedenti.

La rettifica di eventuali errori, siano questi a debito oppure a credito dell'utente (esempio: errata lettura del contatore, errata fatturazione, ecc.) sarà conteggiata, possibilmente, all'accertamento.

ART. 7 - CESSAZIONE DELL'UTENZA - TRASFERIMENTO DELL'UTENTE - SUBENTRI

In caso di trasferimento di abitazione o di cessazione dell'uso del gas l'utente dovrà darne avviso alla Concessionaria, onde si possa procedere alla chiusura del contatore ed alla liquidazione delle somme dovute.

Non eseguendo tale formalità, l'utente resterà direttamente responsabile verso la Concessionaria per il pagamento del gas che verrà consumato dai suoi successori, unitamente all'importo delle tasse ed accessori relativo e per qualsiasi danno che possa derivare al contatore.

La Concessionaria ha diritto, in caso di cessazione dell'uso del gas, di rimuovere la presa ed il contatore.

Le persone che subentrano nei locali forniti di contatore gas, prima di usufruirne, dovranno rivolgersi alla Concessionaria per stipulare il regolare contratto di utenza.

Saranno a carico dell'utente subentrante le spese che la Concessionaria dovrà sostenere per voltura, eventuali opere di revisione dell'allacciamento, sostituzione del contatore, ecc.

Chi occupa i locali in subaffitto non potrà ottenere la fornitura del gas a proprio nome; la relativa domanda di somministrazione dovrà essere sottoscritta dal sub locatore.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Qualsiasi eccezione o reclamo, in merito a quanto segnato sulla bolletta, non potrà dare diritto all'utente di sospendere o ridurre il pagamento, essendo salvo il diritto di presentare successivamente alla Società i reclami del caso.

Per ogni controversia tra la Concessionaria e l'utente, l'autorità giudiziaria competente sarà determinata secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

ART. 9 - TARIFFE DIVERSE

1) Spese di allacciamento

Gli allacciamenti della rete stradale al contatore dell'utente vengono direttamente eseguiti dalla Concessionaria, che ne è la responsabile.

L'utente concorrerà nella spesa di allacciamento con un contributo a fondo perduto commisurato al costo dell'opera.

Durante la costruzione dell'impianto, per tutti coloro che prenoteranno l'adesione al servizio distribuzione gas entro il periodo di posa della condotta stradale da cui l'allacciamento medesimo dovrà essere derivato, la Concessionaria richiederà un contributo scontato del 50% rispetto al costo dell'opera, così come risultante dal progetto esecutivo approvato dal Comune.

In presenza di contributi ai sensi della legge 784/80 o di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'impianto del gas, la Concessionaria aumenterà lo sconto di cui sopra all'ottanta % agli utenti il cui allacciamento sia ammesso a beneficiare dei suddetti contributi.

Successivamente al completamento dei lavori, tale contributo verrà reso forfetario come segue:

a) per allacciamento con portata fino a 6m³h

- lire 650.000. = (seicentocinquanta mila) per i primi dieci metri dalla mezzeria della strada;
- lire 55.000. = (cinquantacinquemila) al metro lineare per ogni metro oltre i primi dieci;
- lire 35.000. = (trentacinquemila) per fornitura e posa mensola per contatore.

b) contributo per l'eventuale installazione di riduttore di utenza con portata fino a 25m³h (da ripartire fra tutte le utenze alimentate) lire 200.000. = (duecentomila)

Per gli allacciamenti con portata oltre i 6,0 m³h o che richiedono opere particolari (derivazione da condotta di media pressione, interessamenti ANAS, PROVINCIA, FF.SS. e/o altro), la Concessionaria sottoporrà preventivo di spesa proporzionato al costo dell'opera.

2) Posa in opera dei contatori :

Per la posa del contatore la concessionaria potrà esigere dall'utente il versamento di un diritto di posa pari a:

- lire 35.000. = (trentacinquemila) per ogni contatore da 40 becchi o fiamme (pari a m³h 6);

Per contatori di portata superiore ai 40 becchi o fiamme:

- lire 900. = (novecento) al becco o fiamma (pari a m³h 0.15).

3) Sostituzione del contatore:

In caso di sostituzione del contatore con altro di portata superiore per aumento di consumo del gas, od in caso di subentro, in allaccio privo di contatore, l'utente è tenuto al pagamento delle spese che la Concessionaria dovrà sostenere per l'esecuzione della sostituzione del contatore e dei lavori di modificazione dell'impianto, che si rendessero necessari per garantire la fornitura del gas.

Nel caso di sostituzione del solo contatore per calibro fino a 40 becchi (6 m³h) la concessionaria richiederà all'utente un contributo forfetario pari a lire 180.000. = (centottantamila).

L'utente è, inoltre, tenuto al pagamento o all'integrazione dell'anticipo sul consumo del gas.

4) Spese di successione e riapertura contatori.

In caso di subentro l'utente dovrà rimborsare alla Concessionaria le spese per eventuali opere di revisione e/o modificazioni dell'allacciamento e per la sostituzione del contatore (se necessaria).

Saranno in ogni caso dovuti i seguenti diritti di voltura:

- Lire 35.000. = (trentacinquemila) per contatori da 40 becchi o fiamme (pari a m³h 6);

Per contatori di portata superiore ai 40 becchi o fiamme

- lire 900. = (novecento) al becco o fiamma (pari a m³h 0.15).

Tutti i prezzi di cui al presente articolo sono riferiti al 01/01/1994 e saranno revisionabili annualmente, con determinazione del coefficiente di aggiornamento eseguita in base alle norme previste dalla legge 21/06/1964 n° 463 e Decreto Ministero LL.PP. 11/12/1978, senza alea contrattuale, con facoltà del Comune di verificare la congruità dei conteggi della Concessionaria.

A tutti gli importi citati nel presente articolo si dovranno aggiungere, in quanto dovuti per disposizione di legge vigente e futura, l'IVA, il bollo di quietanza, il bollo del contratto d'utenza, ecc....

Tutte le tariffe di cui al presente articolo saranno suscettibili di quelle variazioni concordate o da concordare tra la Società Concessionaria ed il Comune di Cagliari.

15/07/1993

Firma utente per accettazione _____

Allegati: Rivalutazione delle tariffe dal 01/01/2002.